

Aggiornamento dossier riepilogativo provvedimenti COVID-19

*Le disposizioni in vigore a livello nazionale e
regionale*

Roma, 13 marzo 2020

Indice

Sommario

Introduzione	3
1. Il quadro nazionale	4
1.1 Decreti Legge, DCPM e Delibere.....	4
1.2 Dipartimento della Protezione Civile.....	6
1.3 Provvedimenti ministeriali	7
2. Ordinanze Regionali.....	8
3. <i>Focus</i> : riepilogo dei contenuti del DPCM 8 marzo 2020 alla luce di quanto disposto dai DPCM del 9 marzo 2020e dell'11 marzo 2020	9

Introduzione

Con l'intento di aiutare gli Associati a fare chiarezza in ordine all'intensa produzione normativa nazionale e regionale emanata con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID 19, si trasmette un aggiornamento della ricognizione normativa allegata alla circolare Fipe n. 23/2020.

Il quadro riepilogativo è aggiornato alla data odierna, 13 marzo 2020.

Si ricorda che il presente documento si compone di due macro sezioni, dedicate rispettivamente alla normativa nazionale - suddivisa a sua volta in Decreti-Legge, DCPM e delibere, Ordinanze della Protezione Civile e provvedimenti ministeriali - e alla normativa regionale.

E' altresì riportata una tabella riassuntiva degli effetti dei DPCM dell'8, 9 e 11 marzo.

1. Il quadro nazionale

1.1 Decreti Legge, DCPM e Delibere

<p>DL Coronavirus <i>convertito in Legge</i></p>	<p><u>LEGGE 5 marzo 2020, n. 13</u> – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. <u>Testo coordinato</u></p>	<p>Approvato da entrambi i rami del parlamento, il testo è stato pubblicato sulla <u>Gazzetta ufficiale del 9 marzo, n. 61.</u></p>
<p>DL Misure economiche Coronavirus</p>	<p><u>DECRETO LEGGE 2 marzo 2020, n. 9</u> – Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>	<p>Avviato l'11 marzo l'esame in prima lettura al Senato (<u>S.1746</u>) – Assegnato alla 5^a Commissione Bilancio, i relatori sono i Sen. Conzatti (IV) e Presutto (M5S). Il termine emendamenti è fissato al 20 marzo alle 12.</p>
<p>DL Attività giudiziaria Coronavirus</p>	<p><u>DECRETO LEGGE 8 marzo 2020, n. 11</u> - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.</p>	<p>Il testo è stato trasmesso al Senato per l'avvio dell'iter di conversione in legge (<u>S.1757</u>) – Assegnato alla Commissione 2^a Giustizia. L'esame non è stato ancora avviato</p>
<p>DL Potenziamento SSN</p>	<p><u>DECRETO LEGGE 9 marzo 2020, n. 14</u> – Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.</p>	<p>Trasmesso alla Camera per la prima lettura (<u>C.2428</u>) – Assegnato alla Commissione XII Affari Sociali. L'esame non è stato ancora avviato</p>

<p>DPCM Zone “arancioni” e territorio nazionale</p> <p><i>attualmente in vigore gli articoli 1 (ad eccezione della lettera d) e gli articoli 4 e 5</i></p>	<p><u>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020</u> - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</p>	<p><i><u>In vigore dall’8 marzo al 3 aprile. Le disposizioni che vanno in contrasto con il DPCM 11 marzo non si applicano dal 12 al 25 marzo.</u></i></p> <p>Note esplicative</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ordinanza Dipartimento protezione civile N.646</u> • <u>MAECI – MIT – MISE – chiarimenti su transfrontalieri e merci</u> • <u>MIPAAF - Movimentazione prodotti agroalimentari</u> • <u>Prefettura di Alessandria</u> • <u>FAQ Protezione Civile</u>
<p>DPCM “Io resto a casa”</p>	<p><u>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020</u> – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.</p>	<p><i><u>In vigore dal 10 marzo al 3 aprile. Le disposizioni che vanno in contrasto con il DPCM 11 marzo non si applicano dal 12 al 25 marzo.</u></i></p> <p>Note esplicative</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>FAQ del Governo (nel caso di difficoltà ad accedere al sito, le FAQ sono disponibili anche al seguente link)</u>
<p>DPCM Nuove misure restrittive su tutto il territorio nazionale</p>	<p><u>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020</u> – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.</p>	<p>In vigore dal 12 marzo al 25 marzo 2020. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure dei DPCM dell’8 e del 9 marzo.</p> <p>Note esplicative</p> <ul style="list-style-type: none"> • FAQ Regione Lombardia (Link) - Domande e risposte per chiarire le nuove disposizioni valide in Lombardia e su tutto il territorio nazionale inerenti l'emergenza da coronavirus

<p>Ulteriore stanziamento di risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali</p>	<p><u>DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2020</u> – Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.</p>	
---	--	--

1.2 Dipartimento della Protezione Civile

<p>Sospensione rate mutui per la “zona rossa” Lombarda e Veneta, individuata dal <u>DPCM 23 febbraio 2020</u></p>	<p>ORDINANZA 29 febbraio 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. <u>N.642</u></p>
<p>Ordinanza interpretativa <u>DPCM 8 marzo 2020</u></p>	<p>ORDINANZA 8 marzo 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili <u>N.646</u></p>
<p>Altre ordinanze</p>	<p>ORDINANZE 13 FEBBRAIO – 8 MARZO 2020 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. <u>N.635</u> – <u>N.637</u> – <u>N.638</u> – <u>N.639</u> – <u>N.640</u> – <u>N.641</u>– <u>N.643</u> – <u>N.644</u> – <u>N.645</u> - <u>N.648</u></p>

1.3 Provvedimenti ministeriali

<p>Ministero della Salute</p>	<p><u>ORDINANZA 21 febbraio 2020</u> – Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 –</p>
<p>Ministero dell’Economia e delle finanze</p>	<p><u>DECRETO del 24 febbraio 2020</u> – Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 – <i>Decreto per la “zona rossa” Lombardia e Veneta, individuata dal <u>DPCM 23 febbraio 2020</u></i></p>
<p>Ministro per la Pubblica amministrazione</p>	<p><u>CIRCOLARE n.1 del 2020</u> – Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa</p> <p><u>DIRETTIVA n.2/2000</u> – nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.</p>
<p>Ministero dell’Interno</p>	<p><u>DIRETTIVA n. 14606 del 08 03 2020</u> – Direttiva ai prefetti sui controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”</p> <p><u>MODULO AUTOCERTIFICAZIONE</u> – Il modulo necessario all’autocertificazione per gli spostamenti.</p> <p>CIRCOLARE del 12 Marzo 2020 - Chiarimenti in ordine al DPCM 11 marzo 2020</p>

2. Ordinanze Regionali

<p>Ordinanze restrittive di entrata in Regioni fuori dall'ex zona "arancione"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abruzzo (ordinanza n. 2 del 8 marzo) • Basilicata(ordinanza) • Calabria (ordinanza) • Campania (ordinanza) • Lazio (ordinanza 8 marzo – Ordinanza 9 marzo) • Liguria (ordinanza) • Marche (ordinanza n. 4 del 10 marzo – ordinanza n.6 del 10 marzo) • Molise (ordinanza) • Puglia (ordinanza) • Sardegna (ordinanza 8 marzo – ordinanza 9 marzo e nota esplicativa) • Sicilia (ordinanza) • Toscana (ordinanza 8 marzo – ordinanza 10 marzo)
<p>Regioni che non hanno ancora emanato un'ordinanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Umbria • Friuli-Venezia Giulia • Trentino • Valle d'Aosta
<p>Ordinanze emanate da Regioni ex "arancioni"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Emilia-Romagna (ordinanza 9 marzo – allargamento misure restrittive a tutto il territorio regionale) - (ordinanza 10 marzo) – restrizioni attività di somministrazione e mercati • Marche (ordinanza n.5 marzo – ribadisce la possibilità di spostarsi per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute)
<p>Altre Ordinanze</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abruzzo (ordinanza 9 marzo – nuove misure urgenti contenimento COVID-19 in materi di Servizio Sanitario Regionale) • Campania (ordinanza 10 marzo - chiusura degli esercizi pubblici di barbieri, parrucchiere, centri estetici) – (ordinanza 11 marzo – divieto di svolgimento di fiere e mercati) – (ordinanza 12 marzo – divieto di accesso a ville e parchi comunali, attività di ristorazione chiuse fino al 25 marzo) • Lazio (ordinanza 10 marzo – ulteriori misure urgenti) • Basilicata (Ordinanza n.4 –chiusura di centri estetici, parrucchieri e barbieri, mercati e fiere) • Provincia autonoma di Bolzano (ordinanza 9 marzo - ordinanza 10 marzo)

3. Focus: riepilogo dei contenuti del DPCM 8 marzo 2020 alla luce di quanto disposto dai DPCM del 9 marzo 2020 e dell'11 marzo 2020

Mobilità	Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l'acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È previsto anche il "divieto assoluto" di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risultati positivo al virus.
Persone con sintomi influenzali o fragili	È fortemente raccomandato alle persone con problemi respiratori o febbre di rimanere a casa e contattare il proprio medico curante.
Persone in quarantena	Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione.
Attività didattica	Sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Assembramenti	Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
Modalità di lavoro	Si raccomanda la modalità <i>smart working</i> anche se non prevista da accordi individuali ovvero di promuovere ferie e congedi ordinari.
Attività commerciali	<ul style="list-style-type: none"> • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

<p>(segue Attività commerciali)</p>	<p>Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. In ogni caso, deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie – cfr. circolare Fipe n. 25/2020), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.• Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.• Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
--	---